



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CERINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SPENNACCHIO

Nella seduta del 27/03/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Estinto anticipatamente (sulla base di un conteggio estintivo datato 29 febbraio 2012) un contratto di finanziamento dietro delegazione di pagamento stipulato con la resistente, il cliente, avendo ricevuto il solo rimborso di €. 147,20, in sede di reclamo inoltrato in data 31 gennaio 2013 contestava la mancata retrocessione delle ulteriori quote di oneri finanziari e assicurativi non maturati. In particolare, il ricorrente contestava alla resistente la correttezza del conteggio estintivo, reputando che il debito residuo sarebbe dovuto essere calcolato sulla base del TAEG e non sulla base del TAN; pertanto richiedeva “il rimborso della somma pagata in più”, quantificata in €. 4.007,00.

L'intermediario riscontrava il reclamo con nota in data 25 febbraio 2013 e non accoglieva la richiesta di rimborso, precisando di aver già restituito le somme dovute e confermando la correttezza del conteggio trasmesso. Non soddisfatto della risposta ricevuta, il ricorrente sottoscriveva il 10 luglio 2013 il ricorso all'ABF, inviando, in data 17 luglio 2013, il ricorso stesso all'intermediario tramite raccomandata.

Il ricorrente chiedeva, dunque, la restituzione della “differenza tra il rimborso per estinzione” richiestogli e quello in realtà dovuto in base alle vigenti normative, quantificata



in €. 4.007,00. Accludeva al ricorso: il reclamo ed il relativo riscontro, il conteggio estintivo, comunicazione periodica di trasparenza e relativo allegato.

Con le controdeduzioni, presentate in data 19 dicembre 2013, l'intermediario precisava preliminarmente che il ricorso era stato ricevuto solo in data 16 dicembre 2013 (data in cui il ricorso stesso è stato inviato dalla Segreteria Tecnica a titolo di collaborazione) e che, prima di detta data, nessun ricorso era stato notificato a nome del ricorrente. Eccepiva in via preliminare l'assoluta genericità del ricorso, stante la richiesta del ricorrente del rimborso della somma "pagata in più", quantificata in €. 4.007,00, senza specificarne i criteri di calcolo.

In merito alla validità del conteggio estintivo, l'intermediario precisava di aver scontato gli interessi compensativi scalari in forza dell'anticipata estinzione e di aver rimborsato la somma di €. 147,20 "a titolo di commissioni soggette a maturazione nel tempo"; al contrario nessuna somma pagata per le attività *up front* poteva essere restituita, in quanto relativa ad attività ormai concluse. In merito alla somma versata alla compagnia assicurativa, l'intermediario aggiungeva che l'eventuale richiesta del premio assicurativo non fruito avrebbe dovuto essere indirizzata alla compagnia stessa; a sostegno della sua tesi, richiamava l'art. 22, "Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore del mercato assicurativo" della legge di stabilità n. 221/12.

L'intermediario chiedeva, pertanto, di rigettare le richieste restitutorie in quanto infondate in fatto e in diritto. Allegava copia del contratto di mutuo contro delegazione/mandato irrevocabile di pagamento e conto estintivo emesso in data 11 aprile 2012.

DIRITTO

L'eccezione pregiudiziale di parte resistente è infondata perché tanto nel reclamo quanto nel ricorso la contestazione del cliente ha ad oggetto la rappresentazione di una condotta ritenuta illegittima, concretatasi nella mancata restituzione di voci di costo *recurring* anticipatamente corrisposte. A tale prospettazione può essere infatti univocamente ricondotta la doglianza del ricorrente che, già in sede di reclamo, aveva contestato il calcolo del residuo dovuto calcolato sulla base del TAN invece che del TAEG, chiedendo "il rimborso della somma pagata in più", pari ad €. 4.007,00.

Dalla documentazione agli atti risulta che:

- a) il contratto di finanziamento è stato stipulato in data 6 ottobre 2009;
- b) il finanziamento ammontava ad €. 32.240,00 di capitale lordo, da rimborsare, a partire dal 1° dicembre 2009, in 120 rate mensili dell'importo di €. 277,00;
- c) detto finanziamento è stato estinto dopo il pagamento della 28^a rata.

Il contratto prevedeva la corresponsione di commissioni in favore della banca erogatrice per €. 3.553,86, di commissioni in favore dell'intermediario resistente per €. 1.959,39 e di costi assicurativi per €. 478,66. Il ricorrente ha versato agli atti un documento di sintesi, concernente le principali condizioni economiche applicabili al rapporto, inviato in data 17 dicembre 2012 da un terzo intermediario, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. 385/93 e delle istruzioni di vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia, che prevedono l'invio, almeno una volta l'anno ed alla scadenza del contratto, di una comunicazione in merito allo svolgimento del rapporto.

Tale documento sembrerebbe far riferimento a condizioni economiche parzialmente differenti; peraltro, dalla documentazione agli atti non sembrerebbe evincersi il ruolo svolto da tale intermediario terzo nell'ambito del contratto di delegazione di pagamento. Il raffronto delle condizioni contenute, da un lato, nella proposta di contratto sottoscritta dalle parti in data 6 ottobre 2009 e, dall'altro, nel documento di sintesi inviato dall'intermediario terzo in data 17 dicembre 2012, induce tuttavia a ritenere che, ai fini del conteggio degli



importi da rimborsare, si debba tenere conto del primo di tali documenti; infatti, sottraendo al capitale lordo mutuato di €. 33.240,00 l'importo complessivo degli oneri addebitati, così come indicati nella proposta di contratto (pari ad €. 5.991,91) residua l'importo di €. 23.534,02 che equivale al netto ricavo, così come contrattualmente individuato, mentre se si tenesse conto dei minori oneri indicati nel documento di sintesi (pari a complessivi €. 4.384,78) occorrerebbe dedurre che il capitale netto erogato sarebbe stato superiore a quanto indicato in contratto.

È da rammentare come, sotto il profilo normativo, il diritto del cliente ad estinguere anticipatamente il finanziamento e ad ottenere, in tal caso, una equa riduzione dei costi del medesimo risulta ormai da tempo acquisito, a partire dall'art. 125, comma 2, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, il quale prevede che *“le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario”*. Tale disciplina ha attuato per prima l'art. 8 della direttiva 87/102/CEE, ai sensi del quale *“il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito”* e *“in conformità delle disposizioni degli stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”*.

Preme infine segnalare i ripetuti richiami della Banca d'Italia alla trasparenza e correttezza delle previsioni contrattuali, volti a garantire al cliente la piena consapevolezza del proprio diritto alla restituzione delle somme anticipate. Alla luce di tali principi, la richiesta del ricorrente è senz'altro meritevole di accoglimento.

La definizione delle commissioni spettanti alla banca erogatrice, per altro poco leggibile, contenuta nella proposta di contratto sottoscritta dal ricorrente, non consente di distinguere in modo chiaro e trasparente tra oneri *up front* ed oneri *recurring*. Giustificata, per il medesimo motivo, è anche la domanda relativa alla quota parte di commissioni versate spettanti all'intermediario resistente, per l'intervento di questi.

Infine, dall'evidente collegamento negoziale esistente tra il contratto di finanziamento e quello di assicurazione, consegue il diritto del cliente al rimborso della relativa quota di premio per il periodo di copertura non goduto in esito all'estinzione anticipata del finanziamento, calcolata in €. 366,97.

È stato prodotto agli atti un conteggio estintivo datato 11 aprile 2012, con chiusura del finanziamento al 31 marzo 2012. Facendo applicazione dell'ormai consolidato criterio proporzionale *ratione temporis*, suddividendo l'importo complessivo degli oneri per il numero di rate previste e moltiplicando il risultato ottenuto per le rate residue, la somma complessivamente dovuta al ricorrente a fronte dell'estinzione anticipata ammonterebbe, al netto di quanto già riconosciuto dall'intermediario, ad €. 4.446,60.

Il Collegio, attenendosi al principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ritiene di dover accogliere la domanda proposta nei limiti di quanto esposto dal ricorrente.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 4.007,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA